



Oggetto: Determina di approvazione della seconda variazione del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”, adottato con Determina AIFA DG n. 25/2022 e modificato con Determina DG n. 135/2022 e contestuale affidamento diretto CIG 92217626BD – CUI S97345810580202200023, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l’OE Banco BPM Spa avente ad oggetto il rilascio in favore di PRELIOS SGR S.p.A. della fidejussione, prevista ai sensi dell’art. 23 del contratto, rep. n. 44/2021, di locazione di via del Tritone n. 142 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell’incarico di Direttore generale dell’AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33

del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *"di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale"*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *"conto di tale scelta nella motivazione"*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”* è stato adottato, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, di importo superiore a 40.000 euro, dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023;

Visto il contratto rep. n. 44/2021 - CIG Z06333D8C2, stipulato in data 13/12/2021 con PRELIOS SGR S.p.A., giusta Determina autorizzativa del Direttore Generale n. 1495/2021, per la locazione da parte di AIFA dell’immobile sito in Roma, via del Tritone n. 142 da adibire a propria sede aggiuntiva;

Visto l’art. 23 del predetto contratto di locazione in virtù del quale *“A garanzia dell’esatta osservanza del presente contratto, la Conduttrice si impegna a produrre, a favore della Locatrice, entro 60 giorni dalla data di consegna dell’Immobile e a titolo di deposito cauzionale, una fidejussione bancaria di Istituto di Credito di primaria importanza di importo pari ad un semestre del canone di locazione; tale fidejussione dovrà avere efficacia di un anno, con rinnovo annuale tacito per uguale periodo (...OMISSIS...)”*;

Considerato pertanto che detta fidejussione, da emettere nei confronti di PRELIOS SGR S.p.A., dovrà essere di importo di euro 791.750,00, pari ad un semestre del canone di locazione dello stabile di via del Tritone n. 142, ed avere validità annuale dal 20 giugno 2022, data di consegna ad AIFA di detto immobile, con rinnovo tacito di anno in anno per tutta la durata del contratto di locazione in parola;

Visto il Modulo 232_01 di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio del 02/05/2022, acquisito in pari data al prot. dell’Ufficio medesimo n. 52230/A, con il quale si richiede l’affidamento all’OE Banco BPM S.p.A. del servizio per il rilascio di siffatta fidejussione nei confronti della Locatrice PRELIOS SGR S.p.A.;

Preso atto che, a tal fine, si rende necessario sottoscrivere con l’OE Banco BPM S.p.A. opportuno contratto per il rilascio di garanzie (crediti di firma), in virtù del quale il Banco

BPM S.p.A. concede ad AIFA l'affidamento, utilizzabile nella forma di apertura di credito non in conto corrente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1842 ss. Cod. civ., mediante rilascio di garanzie in favore di terzi consistenti in fidejussioni, e, per gli effetti, AIFA è tenuta a corrispondere a Banco BPM S.p.A. una commissione annuale di circa euro 7.760,00 (settemilasettecentosessanta/00), IVA esente, per tutta la durata del contratto di locazione CIG Z06333D8C2 dell'immobile sito in Roma, via del Tritone n. 142;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 45/2022, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 04/05/2022, attestante la copertura finanziaria;

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal Dirigente dell'Ufficio richiedente l'acquisto nel predetto Modulo 232_01 e precisamente che è stata condotta dall'Area Amministrativa un'indagine di mercato invitando 3 operatori bancari (BANCO BPM, BCC DI ROMA, INTESA SAN PAOLO) a presentare la propria offerta per il rilascio di una polizza di fidejussione a garanzia del contratto di locazione per l'immobile sito in via del Tritone 142 e che, alla data del 31/01/2022, fissata quale scadenza per la presentazione dei preventivi, è stata ricevuta una sola offerta da parte del BANCO BPM S.p.A.;

Vista l'offerta del Banco BPM S.p.A., acquisita al prot. AIFA n. 0009001 del 26/01/2022 ed allegata al suddetto Modulo 232_01, nella quale l'OE ha richiesto una commissione annua anticipata pari allo 0,98% dell'importo di euro 791.750,00 oggetto della fidejussione da emettere in favore di PRELIOS SGR S.p.A.;

Rilevato che l'acquisto in parola non era stato inserito nel citato Programma biennale per gli anni 2022-2023, adottato con Determina del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022, in quanto, all'epoca dell'adozione del Programma, l'indagine di mercato condotta dall'Area Amministrativa non era ancora scaduta e non era quindi noto che l'acquisto in parola avrebbe comportato una spesa complessiva superiore a 40.000 euro e quindi da inserire nel Programma biennale degli acquisti;

Tenuto conto di quanto rappresentato nella sopra citata Determina n. 25/2022 di adozione del predetto Programma biennale in merito alla circostanza che *"come espressamente previsto all'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il suddetto programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la presente programmazione"*;

Visto il sopra citato art. 7 del D.M. MIT n. 14/2018 in virtù del quale al comma 9 è espressamente previsto che *"Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari...."*;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al*

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” nella categoria “Servizi bancari” di cui all'Allegato 28 Capitolato Tecnico;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con il Banco BPM S.p.A, del dirigente dell'Ufficio Contabilità e Bilancio richiedente l'acquisto;

Appurato che trattasi di OE *“in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”*, in quanto trattasi del fornitore attuale del servizio di cassa dell'Agenzia;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato “Trattativa Diretta”, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”*;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato posto che le fidejussioni richieste in passato da AIFA sono state emesse da istituti di credito diversi da Banco BPM S.p.A.;

Visto l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *“Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)”* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale

garanza è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Vista la nota prot. n. 54197-P del 05/05/2022 con cui il Dirigente dell'Area amministrativa ha trasmesso al Direttore Generale dell'Agenzia apposita Relazione in merito alle ragioni sottese alla presente approvazione della seconda variazione del "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023", adottato con Determina DG n. 25/2022 e modificato con Determina DG n. 135/2022, al fine di consentire alla Direzione Generale di sottoporre la questione all'attenzione del CdA per la debita informativa;

Ritenuto quindi, alla luce delle motivazioni sopra esposte, aggiornare il Programma degli acquisti 2022-2023, con l'inserimento dell'acquisto in parola e procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante "Trattativa Diretta" sul MePA in favore dell'OE Banco BPM S.p.A. avente ad oggetto il rilascio in favore di PRELIOS SGR S.p.A. della fidejussione, prevista ai sensi dell'art. 23 del contratto, rep. n. 44/2021, di locazione di via del Tritone n. 142 Roma;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(approvazione prima variazione programma biennale degli acquisti anni 2022 – 2023)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, si autorizza la seconda variazione al "*Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023*" - adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, con Determina DG n. 25/2022 e modificato con Determina DG n. 135/2022 - nei seguenti termini con l'inserimento dell'acquisto CUI S97345810580202200023 avente ad oggetto il rilascio in favore di PRELIOS SGR S.p.A. della fidejussione, prevista ai sensi dell'art. 23 del contratto, rep. n. 44/2021, di locazione di via del Tritone n. 142 Roma, per l'importo complessivo per un sessennio di locazione di euro 46.560,00 (quarantaseimilacinquecentosessanta/00) IVA esente, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di procedere, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione della predetta modifica secondo quanto indicato nelle premesse, mentre non sarà necessaria la comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, trattandosi di acquisizione di importo inferiore a 1 milione di euro.

Art. 2

(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePA della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico Banco BPM S.p.A., P.IVA 09722490969, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, per l'affidamento diretto del servizio di emissione nei confronti di fornitore PRELIOS SGR S.p.A. della fidejussione di euro 791.750,00 con validità annuale dal 20 giugno 2022 e rinnovo tacito di anno in anno per tutta la durata del sopra citato contratto di locazione rep. n. 44/2021 - CIG Z06333D8C2.

2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto e la stipula con Banco BPM S.p.A. del sotteso contratto n. 823522 per il rilascio di garanzie (crediti di firma), in virtù del quale il Banco BPM S.p.A. concede ad AIFA l'affidamento, utilizzabile nella forma di apertura di credito non in conto corrente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1842 ss. Cod. civ., mediante rilascio di garanzie in favore di terzi consistenti in fidejussioni, e, per gli effetti, AIFA è tenuta a corrispondere a Banco BPM S.p.A. una commissione annuale di circa euro 7.760,00 (settemilasettecentosessanta/00) IVA esente, per tutta la durata del contratto di locazione CIG Z06333D8C2 dell'immobile sito in Roma, via del Tritone n. 142.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 3
(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata una spesa complessiva, per il primo sessennio di locazione, di euro 46.560,00 (quarantaseimilacinquecentosessanta/00), IVA esente, che graverà pro quota sui budget anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.
2. Il pagamento sarà effettuato con addebito diretto sul conto corrente intestato ad AIFA.

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 09/05/2022

Il Direttore Generale
f.to digitalmente
Nicola Magrini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 04/05/2022 n. 45/2022 attestante la copertura finanziaria;
2. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE;
3. Tracciato del MIT riportante il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023 aggiornato.

Pubblicato sul profilo del committente in data 06/03/2023